

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 305)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 3 dicembre 1958 (V. Stampato n. 479)*

presentato dal Ministro della Difesa

(SEGNÌ)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 6 DICEMBRE 1958

**Estensione della indennità di cui all'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599,
ai sottufficiali dei carabinieri cessati, a suo tempo, dal servizio per riduzione
degli organici o per soppressione del ruolo territoriale d'Arma**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'indennità speciale di cui all'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, compete, con le modalità e con la decorrenza indicate nell'articolo 84 della stessa legge, anche ai sottufficiali dei carabinieri cessati dal servizio per riduzione degli organici, ai sensi del regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1430, o per effetto della soppressione del ruolo territoriale dell'Arma, di-

sposta con il regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6.

Art. 2.

Alla copertura della maggiore spesa di lire 90 milioni, derivante nell'esercizio finanziario 1958-59 dall'attuazione della presente legge, sarà provveduto a carico del capitolo n. 250 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.